

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 30 del 30 Novembre 2024

SOMMARIO

1. STAZIONI APPALTANTI - Pubblicati gli orientamenti e le indicazioni operative per la loro qualificazione	2
2. REVISORE DELLA SOSTENIBILITA' - Requisiti e obblighi della nuova figura professionale - Analisi dei Commercialisti - Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze sugli obblighi formativi	2
3. COMPOSIZIONE NEGOZIATA E CONCORDATO SEMPLIFICATO - Le linee guida del Tribunale di Livorno	3
4. CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E TERZO CORRETTIVO - Tabella di confronto delle novità ...	4
5. ASSONIME - GUIDA AL CODICE DELLA CRISI aggiornata alle misure correttive dettate con il D.Lgs. n. 136/2024	4
6. PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO - Pubblicato dall'INAIL l'Avviso pubblico per il finanziamento di interventi informativi	5
7. RESPONSABILITA' PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI - DIRITTO AL RISARCIMENTO - Le indicazioni della nuova direttiva europea	6
8. RAEE - Con la L. n. 166/2024 abrogata la categoria 3-bis.....	7
9. MINISTERO DELL'INTERNO - Chiarimenti sulla identificazione delle persone ospitate presso strutture ricettive e locazioni brevi - No all'identificazione "da remoto"	8
10. INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE - Illegittimi i divieti assoluti e generalizzati.....	9
11. RIFORMA FISCALE - Pubblicati i Testi Unici su sanzioni, tributi minori e giustizia tributaria	9
12. L. N. 177/2024 - Sicurezza stradale e modifiche al Codice della strada.....	13
13. CRIPTO-ATTIVITA' - ACCONTO IVCA 2024 - Versamento della nuova imposta entro il prossimo 2 dicembre	14
14. IMPRESSE DI SVILUPPO E PRODUZIONE DI SOFTWARE GESTIONALE - Approvato dal Garante Privacy il codice di condotta per la privacy	15
15. RIFORMA DELLA DISABILITA' - D.LGS. N. 62/2024 - Certificato medico introduttivo- Dall'INPS le prime istruzioni operative e avvio della sperimentazione.....	16
16. TERZO SETTORE ED ENTI SPORTIVI - Novità in materia di IVA dal 1° gennaio 2025 - Verso la proroga dell'esclusione per tutto il 2025.....	17
17. CGIA MESTRE - SOS USURA - In aumento le PMI segnalate alla Centrale dei Rischi	18
18. SHARENTING - Dal Garante Privacy suggerimenti ai genitori per limitare la diffusione online di contenuti che riguardano i propri figli	19
Altre notizie in breve	20
Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea	21

1. STAZIONI APPALTANTI - Pubblicati gli orientamenti e le indicazioni operative per la loro qualificazione

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con un [comunicato](#) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21 novembre 2024, avvisa dell'avvenuta pubblicazione della **circolare n. 279 del 18 novembre 2024**, recante: «**Orientamenti e indicazioni operative per la qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36/2023)**».

La presente Circolare ha la finalità di fornire una **ricostruzione sistematica delle norme previste in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti**, nonché degli strumenti e delle indicazioni operative per incentivare il ricorso alla qualificazione in proprio o a soggetti qualificati anche al di sotto delle soglie previste dalla normativa.

La circolare è strutturata in due parti alle quali è allegata una nota di dettaglio contenente schede di sintesi normativa e tabelle esplicative.

Nella **prima parte**, si precisano le finalità associate alle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti.

Nella **seconda parte**, a carattere propositivo, sono illustrati:

- gli incentivi alla qualificazione per le stazioni appaltanti in possesso dei requisiti,
- gli incentivi a ricorrere a centrali di committenza per le stazioni appaltanti impossibilitate a soddisfare i requisiti di qualificazione, nonché,
- gli incentivi a ricorrere a stazioni appaltanti qualificate anche in fattispecie al di sotto delle soglie obbligatorie di qualificazione.

Nell'allegato, sono schematizzati - per chiarezza espositiva - i contenuti del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, nonché illustrati i dati relativi alla qualificazione, evidenziandone la relativa strumentalità all'obiettivo di ridurre la frammentazione e promuovere un sistema permanente di professionalizzazione.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 279/2024, cliccare QUI.](#)

2. REVISORE DELLA SOSTENIBILITA' - Requisiti e obblighi della nuova figura professionale - Analisi dei Commercialisti - Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze sugli obblighi formativi

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC) ha pubblicato il n. 10 dell'IRS (*Informativa Reporting di Sostenibilità*) dal titolo "**Il revisore della sostenibilità. Requisiti e obblighi della nuova figura professionale**".

Il **D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125** ha recepito in Italia l'obbligo di rendicontazione di sostenibilità della direttiva UE n. 2022/2464 (c.d. "*Direttiva CSRD*" - Corporate Sustainability Reporting Directive), introducendo la nuova figura del **revisore di sostenibilità**.

A differenza del passato, la nuova normativa introduce l'obbligo di conformità di rendicontazione agli **European Sustainability Reporting Standards (ESRS)**, **ampliando le responsabilità degli organi di amministrazione, direzione e controllo**.

Nel documento si delineano i tratti salienti che caratterizzano la figura del revisore della sostenibilità, con la finalità di agevolare la comprensione delle funzioni e delle responsabilità in generale del revisore legale, nonché quelle specifiche legate all'identificazione e valutazione del **rischio di errori significativi della rendicontazione di sostenibilità** mediante la comprensione dell'impresa, del contesto in cui opera, incluso il Sistema di Controllo Interno (SCI) integrato con la gestione del "rischio di sostenibilità".

La figura del revisore della sostenibilità è incaricata di verificare la conformità della rendicontazione ESG (Environmental, Social, Governance) ai requisiti normativi. Si tratta di un'estensione delle competenze tradizionali del revisore legale, che richiede una formazione specifica.

Questa nuova figura professionale rappresenta un'opportunità professionale per i commercialisti, che già svolgono un ruolo fondamentale nel supporto alle imprese, in particolare alle PMI.

Da tener presente che nel D.Lgs. n. 125/2024, all'articolo 18, è previsto inoltre un regime transitorio che permette ai revisori legali dei conti, **abilitati entro il 1° gennaio 2026**, di rilasciare l'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità purché nel corso della propria attività di formazione obbligatoria continua acquisiscano le conoscenze necessarie in materia. I revisori già iscritti al Registro dei Revisori Legali potranno operare senza tirocinio o esame, purché abbiano acquisito almeno 5 crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità e producano domanda di abilitazione con le modalità di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del citato D.Lgs. n. 125 del 2024.

In tale articolo viene, infatti, prevista l'emanazione di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Consob, per la definizione del contenuto e delle modalità di presentazione della domanda di abilitazione e di trasmissione delle informazioni da parte dei revisori e delle società di revisione.

Nelle more dell'emanazione del citato decreto ministeriale, il Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato, ha emanato la **circolare n. 37 del 12 novembre 2024** con la quale ha provveduto a fornire ulteriori istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali con specifico riferimento agli obblighi formativi in materia di rendicontazione e attestazione di sostenibilità e alcuni chiarimenti utili al fine di dare concreta applicazione alle disposizioni transitorie.

Della pubblicazione della citata circolare, il CNDCEC ne ha dato notizia ai propri iscritti, con [l'informativa n. 148 del 13 novembre 2024](#).

LINK:

[Per accedere al documento del CNDCEC, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 37/2024, cliccare QUI. \(\)](#)

3. COMPOSIZIONE NEGOZIATA E CONCORDATO SEMPLIFICATO - Le linee guida del Tribunale di Livorno

L'Ufficio procedure concorsuali del Tribunale di Livorno ha diramato un documento dal titolo: "**Linee guida per le procedure di composizione negoziata della crisi e per il concordato semplificato**".

Si tratta di una guida - **aggiornata a ottobre 2024** - redatta alla luce della recente giurisprudenza, delle interpretazioni dottrinali e delle novità riguardanti gli istituti intervenute in seguito dell'entrata in vigore del decreto correttivo.

Questa prima versione delle Linee Guida - si legge all'inizio del documento - nasce dall'esigenza (conseguente alla radicale novità degli istituti e alle divergenti interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali) di **offrire alcune direttive minime all'imprenditore** che intende perseguire la composizione negoziata della crisi, **all'esperto** che dovrà rapportarsi con il Tribunale durante e dopo la CNC, e **all'ausiliario** che dovrà supportare il Tribunale in caso di domanda di omologa di concordato semplificato.

Le linee guida, in particolare, si concentrano:

- sul **ruolo dell'esperto**
- gli **adeguati assetti per l'emersione della crisi** (organizzativi, amministrativi e contabili) e le **misure idonee a rivelare lo stato di crisi dell'impresa**
- il **test pratico a disposizione dell'imprenditore** per valutare in che misura e modalità sia ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa, con indicazioni pratiche di compilazione
- il **piano di risanamento**, allo stato di **versione definitiva** o di **progetto in divenire**

- il **parere dell'esperto** in sede di prima conferma delle **misure protettive**
- il **parere dell'esperto in sede di deposito della transazione fiscale**
- la **relazione finale dell'esperto** (17 c. 8 e 25-sexies c. 1 CCII), la **correttezza e buona fede**
- il parere dell'**esperto** nell'ambito del **concordato semplificato** (art. 25-sexies c. 3 CCII)
- il parere dell'**ausiliario** nell'ambito del **concordato semplificato**

Si tratta di un lavoro in costante divenire, suscettibile di rivisitazione anche profonda alla luce dell'esperienza che man mano si formerà.

Pertanto, il lavoro sarà oggetto di potenziali successive rivisitazioni alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza, della dottrina e della normativa di riferimento.

LINK:

[Per accedere al documento, cliccare QUI.](#)

4. CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E TERZO CORRETTIVO - Tabella di confronto delle novità

Segnaliamo una Tabella, elaborata da Filippo Lamanna, che confronta il D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) prima e dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 136 del 13 settembre 2024 (Terzo decreto correttivo).

La tabella viene pubblicata a complemento del volume "***Il terzo correttivo al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Commento al d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136***" e riporta, articolo per articolo, le modifiche correttive apportate dal Correttivo-*ter* al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Nella tabella è riportato sinotticamente, nel riquadro a sinistra, il previgente testo delle norme oggetto di modifica e, nel riquadro a destra, quello modificato.

Il testo normativo rimasto intatto risulta redatto in stile « normale », mentre sono state evidenziate in « grassetto » le parti aggiunte e le parti eliminate (queste ultime risultano anche sbarrate).

LINK:

[Per consultare la Tabella, cliccare QUI.](#)

5. ASSONIME - GUIDA AL CODICE DELLA CRISI aggiornata alle misure correttive dettate con il D.Lgs. n. 136/2024

A poco più di due anni dall'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il [D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136](#) ha introdotto significative modifiche integrative e correttive allo stesso Codice, che consolidano e rafforzano il processo di modernizzazione della disciplina della crisi d'impresa, avviato con la legge delega n. 155/2017 e portato a compimento con l'attuazione della direttiva (UE) 1023/2019 in tema di ristrutturazioni.

Il decreto legislativo n. 136/2024 (cd. *Correttivo ter*) interviene sulla maggior parte degli istituti e delle regole riformate dal Codice, con lo scopo di risolvere le principali questioni interpretative sorte nei primi due anni di applicazione del Codice, correggere errori materiali, nonché armonizzare disposizioni scritte in momenti storici e socioeconomici diversi: quelle di attuazione della legge delega n. 155/2017 e quelle di recepimento della direttiva europea, intervallate dalla crisi sistemica generata dalla pandemia e dallo scoppio del conflitto Russo-Ucraino.

Il decreto, in particolare, al fine di migliorare l'impatto della riforma in termini di efficienza, modifica:

- la disciplina degli assetti per la rilevazione tempestiva della crisi;
- la composizione negoziata e il concordato semplificato,
- il procedimento unitario e le misure protettive;
- la domanda con riserva, gli accordi e il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, il concordato preventivo, la transazione fiscale, nonché
- la disciplina dedicata alla crisi e insolvenza delle società e i gruppi di società in crisi.

Assonime segue costantemente l'evoluzione della disciplina e con questa seconda edizione (la [prima è del 14 dicembre 2022](#)) della Guida al Codice della crisi illustra sinteticamente il quadro delle regole attualmente in vigore, come modificate dal decreto correttivo, al fine di coadiuvare le imprese nella comprensione dei principi e degli strumenti a disposizione per intercettare segnali di difficoltà e gestire in modo tempestivo ed efficace la crisi o l'insolvenza. La Guida tiene conto, inoltre, dei più importanti orientamenti giurisprudenziali formati nei primi anni di applicazione del Codice.

LINK:

[Per consultare il testo del documento di Assonime, cliccare QUI.](#)

6. PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO - Pubblicato dall'INAIL l'Avviso pubblico per il finanziamento di interventi informativi

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2024, un comunicato dell'INAIL recante "**Avviso pubblico 2024 per il finanziamento di interventi informativi finalizzati alla prevenzione degli infortuni in ambito domestico**".

L'INAIL, con l'obiettivo di realizzare una **campagna informativa nazionale riguardante la prevenzione degli infortuni in ambito domestico**, destinata a soggetti che svolgono a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione un'attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell'ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo, ha pubblicato il presente avviso affinché i soggetti proponenti realizzino interventi informativi, articolati per moduli e secondo un preordinato programma, finalizzati in particolare a **promuovere cultura sulla sicurezza**, sensibilizzazione sui rischi infortunistici presenti in ambito domestico con indicazione delle più idonee misure per eliminarli e/o ridurli.

L'avviso pubblico trova riferimento nelle disposizioni di cui:

- alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, art. 10 comma 4, modificato con legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha affidato all'Inail la **realizzazione di campagne informative a livello nazionale** finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione;
- all'art. 9 del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché
- all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'entità delle risorse previste è pari a complessivi euro 400.000,00.

I **destinatari** delle attività oggetto dell'avviso pubblico sono: i **soggetti di età superiore ai diciotto anni compiuti** che svolgono a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione un'attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell'ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo, vale a dire che non svolgono altre attività per le quali sussiste obbligo di iscrizione a un altro ente o cassa previdenziale, diversi da INAIL.

Possono presentare domanda i seguenti soggetti proponenti le organizzazioni:

- **Obiettivo famiglia - FEDERCASALINGHE,**
- **Movimento italiano casalinghe (MOICA),**
- **Unione generale del lavoro (UGL),**
- **Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL),**
- **Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL),**
- **Unione italiana del lavoro (UIL),**
- **Confederazione generale sindacati autonomi lavoratori (CONFSAL),**
- **Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL).**

Il presente avviso **finanzia interventi informativi** finalizzati a garantire una maggiore consapevolezza dei rischi in ambito domestico e delle misure da adottare per eliminarli e/o ridurli, nonché elementi di conoscenza riguardanti l'assicurazione obbligatoria e le prestazioni ad essa connesse.

LINK:

[Per consultare il testo integrale del comunicato, cliccare QUI.](#)

7. RESPONSABILITA' PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI - DIRITTO AL RISARCIMENTO - Le indicazioni della nuova direttiva europea

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie L del 18 novembre, la **DIRETTIVA (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024**, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio (c.d. "Product Liability Directive" – "PLD").

La [direttiva 85/374/CEE](#) ha stabilito, in passato, norme comuni in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi con l'obiettivo di eliminare le disparità esistenti tra i sistemi giuridici degli Stati membri che possono falsare la concorrenza e pregiudicare la libera circolazione delle merci nel mercato interno. Detta direttiva ha rappresentato uno strumento efficace e importante, ma è stato necessario rivederla alla luce degli sviluppi legati alle nuove tecnologie, compresa l'intelligenza artificiale (IA), ai nuovi modelli imprenditoriali dell'economia circolare e alle nuove catene di approvvigionamento globali, che sono fonte di incoerenze e di incertezza giuridica, specialmente in relazione al significato del termine «prodotto». Tenuto conto dell'ampiezza delle modifiche necessarie affinché la direttiva 85/374/CEE mantenga la sua efficacia e a fini di chiarezza e certezza del diritto, si è ritenuto opportuno abrogare tale direttiva sostituendola con la nuova direttiva (UE) 2024/2853.

La nuova direttiva stabilisce norme comuni in materia di responsabilità degli operatori economici per il **danno causato da prodotti difettosi** a persone fisiche e in materia di risarcimento per tale danno. L'obiettivo della presente direttiva è **contribuire al corretto funzionamento del mercato interno**, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dei consumatori e delle altre persone fisiche.

Quando si parla di «**prodotto**» si parla di *"ogni bene mobile, anche se integrato in un altro bene mobile o in un bene immobile o interconnesso con questi; include l'elettricità, i file per la fabbricazione digitale, le materie prime e il software"* (art. 4, n. 1).

La Direttiva 2024/2853, come vedremo, **amplia la definizione di "prodotto"** includendo non solo i beni mobili tangibili, ma anche software, file per la fabbricazione digitale, elettricità e materie prime. Questa espansione è stata necessaria per riflettere i cambiamenti tecnologici e l'evoluzione delle catene di approvvigionamento globali, abbracciando sia i prodotti fisici tradizionali che le nuove tecnologie emergenti, in particolare le intelligenze artificiali.

Un prodotto è considerato «**difettoso**» se non offre la sicurezza che un consumatore può legittimamente attendersi o che è prevista dal diritto dell'Unione o nazionale.

In sintesi, la Direttiva sulla responsabilità per **danno da prodotti difettosi**:

- **Estende la definizione di "prodotto"** ai file di fabbricazione digitale e al software; inoltre, le piattaforme online potranno essere ritenute responsabili di un prodotto difettoso venduto sulla loro piattaforma, come qualsiasi altro operatore economico. La nuova direttiva **amplia la definizione di "prodotto"** includendo non solo i beni mobili tangibili, ma anche software, file per la fabbricazione digitale, elettricità e materie prime.
- **Estende la responsabilità in caso di modifiche sul prodotto** successive alla sua messa in commercio, non ad opera del produttore originale. Per quanto riguarda la responsabilità, la Direttiva mantiene l'approccio della **responsabilità oggettiva degli operatori economici** (fabbricante, importatore, rappresentante con sede nell'UE del fabbricante estero, ecc.), indipendentemente dalla colpa o dall'intenzione. La Direttiva intende garantire, comunque, una giusta ripartizione del rischio nell'economia circolare, perciò il fabbricante originario rimane esente da responsabilità se è in grado di provare che il danno è stato provocato da una modifica sostanziale apportata da un diverso operatore economico. Ad esempio, se un prodotto viene riparato, aggiornato o modificato al di fuori del controllo del fabbricante originario, **l'impresa o la persona che apporta la modifica sarà ritenuta responsabile di eventuali danni causati dal prodotto modificato** (compresi, eventualmente, gli operatori che offrono servizi di installazione o riparazione).
- **Garantisce** che una persona danneggiata che richiede un risarcimento davanti a un tribunale nazionale possa richiedere **l'accesso ai mezzi di prova pertinenti a disposizione del produttore** per poter dimostrare il proprio diritto. Viene, dunque, introdotto il diritto per la persona

danneggiata di chiedere l'accesso agli elementi di prova pertinenti a disposizione del fabbricante, quindi il giudice avrà la facoltà di ordinare all'azienda di rivelare le informazioni necessarie e proporzionate per sostenere le richieste di risarcimento delle vittime di danni.

- **Alleggerisce l'onere della prova per il consumatore danneggiato:** qualora si trovi di fronte a difficoltà eccessive per dimostrare la difettosità del prodotto o il nesso causale tra la sua difettosità e il danno, il Tribunale dello Stato membro potrà decidere che il ricorrente sia tenuto a dimostrare solo la probabilità che il prodotto sia difettoso o che la sua difettosità sia una probabile causa del danno.
- **Estende la responsabilità per danno da prodotti difettosi alla società con sede nell'UE che importa il prodotto,** o il rappresentante del produttore straniero con sede nell'UE.

La Direttiva entrerà **in vigore il 7 dicembre 2024** (ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea) e gli Stati membri dovranno **recepirla** nel proprio diritto nazionale **entro il 9 dicembre 2026**.

LINK:

[Per consultare il testo della direttiva \(UE\) 2024/2853, cliccare QUI.](#)

8. RAEE - Con la L. n. 166/2024 abrogata la categoria 3-bis

In data 14 novembre 2024 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la [Legge 14 novembre 2024, n. 166, di conversione del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131](#), recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, **in vigore dal 15 novembre 2024**.

Per quanto riguarda i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), l'articolo 14-bis, comma 5, stabilisce che *"Le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato **non sono subordinate all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali**, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."*

Il successivo comma 10 prevede espressamente che *"I regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, e 31 maggio 2016, n. 121, **sono abrogati**,".*

AI sensi del combinato disposto delle suddette disposizioni, l'Albo nazionale dei gestori ambientali ritiene che **la categoria 3-bis dell'Albo gestori ambientali**, rubricata *"distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65"*, **deve ritenersi abrogata**.

Lo stesso Albo Nazionale Gestori Ambientali comunica che, a seguito di tale previsione, sta procedendo **d'ufficio alla cancellazione delle iscrizioni alla categoria 3-bis per le imprese interessate a far data dal 15 novembre 2024**.

Lo stesso Albo nazionale precisa che, qualora tali imprese risultino iscritte anche ad altre categorie, l'iscrizione relativa a queste ultime non subirà alcuna modifica e rimarrà regolarmente attiva.

LINK:

[Per accedere al comunicato dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, cliccare QUI.](#)

9. MINISTERO DELL'INTERNO - Chiarimenti sulla identificazione delle persone ospitate presso strutture ricettive e locazioni brevi - No all'identificazione "da remoto"

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, **con circolare del 18 novembre 2024, Prot. 0038138**, ha stabilito norme specifiche riguardo all'**identificazione delle persone ospitate presso strutture ricettive, come alberghi e altre forme di accoglienza**.

Alla luce della intensificazione del fenomeno delle cc.dd. "**locazioni brevi**" su tutto il territorio nazionale, legate ai numerosi eventi politici, culturali e religiosi in programmazione nel nostro Paese e tenuto conto dell'evoluzione della difficile situazione internazionale, è emersa la necessità -- ricorda il Ministero - di **attuare stringenti misure finalizzate a prevenire rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica** in relazione all'eventuale alloggiamento di persone pericolose e/o legate ad organizzazioni criminali o terroristiche.

A tale scopo, il Ministero ha ritenuto opportuno fornire chiarimenti in merito alle **criticità connesse alla invalsa procedura di "identificazione da remoto" degli ospiti delle strutture ricettive a breve termine** mediante trasmissione informatica delle copie dei documenti e accesso negli alloggi con codice di apertura automatizzata, ovvero tramite installazione di *key boxes* all'ingresso.

Ora, considerato che tale modalità di ricezione della clientela, che evidentemente scavalca la fase dell'identificazione personale degli ospiti al momento dell'accesso alla struttura e non garantisce la verifica della corrispondenza del documento al suo portatore, secondo il Ministero dell'Interno eventuali procedure di check-in "da remoto" **"non possono ritenersi soddisfattive degli adempimenti di cui all'articolo 109 (TULPS), cui sono tenuti i gestori di strutture ricettive"**.

La gestione automatizzata del check-in e dell'ingresso nella struttura, senza identificazione *de visu* degli ospiti, si configura, secondo il Ministero, "**quale procedura che rischia di disattendere la ratio della previsione normativa, non potendosi escludere che, dopo l'invio dei documenti in via informatica, la struttura possa essere occupata da uno o più soggetti le cui generalità restano ignote alla Questura competente, comportando un potenziale pericolo per la sicurezza della collettività**".

Pertanto, **i gestori di strutture ricettive di ogni genere o tipologia** (*esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, locatori o sublocatori che locano immobili o parti di esso con contratti di durata inferiore a 30 giorni, ecc.*), **sono tenuti a verificare l'identità degli ospiti - mediante verifica *de visu*** - della corrispondenza tra persone alloggiate e documenti forniti, **comunicandola alla Questura territorialmente competente** esclusivamente secondo le modalità indicate dal [decreto del Ministero dell'Interno del 7 gennaio 2013](#), recante "*Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive*", come modificato dal [decreto del Ministero dell'Interno in data 16 settembre 2021](#), e cioè tramite mezzi informatici o telematici, previa abilitazione all'inserimento dei dati nel sistema informatico istituito dal Ministero dell'Interno rilasciata dalla Questura territorialmente competente.

Ecco alcuni punti chiave riguardo a questa regolamentazione:

1. **Identificazione:** Gli operatori delle strutture ricettive sono tenuti a richiedere un documento di identità valido agli ospiti al momento del check-in. Questo documento deve essere registrato nel sistema gestionale della struttura.
2. **Registrazione:** Le informazioni raccolte devono essere inserite in un registro, che può essere sia cartaceo che elettronico, a seconda delle procedure della struttura. Le informazioni di solito includono nome, cognome, data di nascita, e nazionalità dell'ospite.
3. **Comunicazione alle autorità:** Entro un determinato termine (solitamente 24 ore), le strutture ricettive devono comunicare le informazioni sugli ospiti alle autorità di pubblica sicurezza tramite i sistemi informatici previsti.
4. **Obbligo per tutte le strutture:** Questa normativa **si applica a tutti i tipi di strutture ricettive**, incluse le affittacamere, i bed & breakfast, e le case vacanza.
5. **Sanzioni:** Vi sono sanzioni previste per le strutture che non ottemperano a queste disposizioni, incluse multe e possibili sanzioni amministrative.
6. **Privacy:** I dati personali devono essere trattati nel rispetto delle normative sulla privacy e sulla protezione dei dati personali, come previsto dal GDPR.

LINK:

[Per consultare il testo della Nota ministeriale n. 38138/2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere al portale "Alloggiati web", cliccare QUI.](#)

10. INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE - Illegittimi i divieti assoluti e generalizzati

La qualificazione degli impianti di telefonia mobile in termini di opere di urbanizzazione primaria **rende illegittima l'imposizione di aprioristici divieti assoluti e generalizzati alla loro installazione, prescindendo da una valutazione in concreto dell'esigenza di assicurare una copertura di segnale all'intero territorio pena la configurazione di una illegittima limitazione alla localizzazione di dette strutture.**

L' art. 8 della legge n. 36 del 22 febbraio 2001 permette ai Comuni di individuare siti nel territorio comunale in cui è vietata l'installazione di impianti di telecomunicazioni, per la protezione della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici, ma **tale potere regolamentare incontra il limite che esso non può sostanziarsi in divieti generalizzati di installazione degli impianti in intere zone urbanistiche predefinite** e, in quest'ultimo caso deve comunque *salvaguardare una possibile localizzazione alternativa degli impianti*, così da permettere una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni.

Ciò anche dopo la modifica dell' art. 8 della L. n. 36 del 2001 ad opera dell' art. 38, comma 6 del D.L. n. 76 del 2020, convertito dalla L. n. 120 del 2020.

Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate a ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all' art. 16, comma 7, del D.P.R. n.380/2001, e **tali impianti rivestono carattere di pubblica utilità.**

Da tale assimilazione discende che **le installazioni in questione risultano in generale compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale.**

Lo stabilisce il **Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza del 20 novembre 2024, n. 9328.**

LINK:

[Per consultare il testo della sentenza n. 9328/2024, cliccare QUI.](#)

11. RIFORMA FISCALE - Pubblicati i Testi Unici su sanzioni, tributi minori e giustizia tributaria

Ridurre la frammentarietà del sistema è uno degli obiettivi conclamati dalla riforma fiscale.

L'art. 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111, ha delegato il Governo ad adottare, entro 12 mesi dalla entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni mediante l'adozione di Testi Unici.

In tale ottica si colloca l'approvazione, in data 29 ottobre 2024, in via definitiva da parte del Consiglio dei Ministri, **dei primi tre Testi Unici su giustizia tributaria, tributi erariali minori e sanzioni tributarie amministrative e penali**, la cui entrata in vigore è prevista per il 2026.

Tali decreti sono stati successivamente pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 2024 - Supplemento Ordinario n. 40:

1) [Decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173](#): Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali.

2) [Decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174](#): Testo unico dei tributi erariali minori.

3) [Decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175](#): Testo unico della giustizia tributaria.

I tre Testi Unici - in vigore dal 29 novembre 2024 - sono:

1. il **Testo Unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali** che introduce una riorganizzazione e sistematizzazione delle normative che disciplinano le sanzioni fiscali, amministrative e penali, con l'obiettivo di semplificarne l'applicazione e rendere più chiara la normativa per i contribuenti;
2. il **Testo Unico dei tributi erariali minori**, che mira a consolidare e aggiornare le normative che disciplinano i tributi erariali di minore entità, razionalizzando le disposizioni esistenti e migliorando la gestione fiscale;
3. il **Testo Unico della giustizia tributaria**, che riforma e organizza la normativa in tema di giustizia tributaria, intervenendo su meccanismi e procedure per ottimizzare il contenzioso fiscale e offrire un sistema più efficiente e garantista.

1. Testo Unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali

Il **Testo Unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali** rappresenta un intervento organico mirato a consolidare e **semplificare le norme sanzionatorie**, offrendo un quadro di riferimento più chiaro e accessibile per contribuenti e operatori del settore. Questo provvedimento ha l'obiettivo di migliorare la trasparenza e la prevedibilità del sistema sanzionatorio, rendendo più agevole l'applicazione delle sanzioni e riducendo l'incertezza normativa.

Il Testo Unico persegue tre obiettivi principali:

1. **individuazione puntuale delle norme vigenti**: le disposizioni normative sono raccolte e organizzate per settori omogenei, con l'obiettivo di eliminare la frammentazione normativa e rendere più semplice l'accesso alla normativa per i contribuenti;
2. **coordinamento e aggiornamento delle norme**: le norme sono riorganizzate e integrate con disposizioni di recepimento della normativa UE, migliorando coerenza giuridica e sistematica. Eventuali disposizioni non più attuali o incompatibili vengono espressamente abrogate;
3. **applicazione chiara e uniforme**: Il Testo Unico fornisce un regime sanzionatorio prevedibile, favorendo un controllo efficace delle violazioni fiscali e offrendo maggiore certezza del diritto per cittadini e imprese.

Il Testo Unico riunisce tutte le principali norme sanzionatorie, comprendendo:

- **Principi generali e disposizioni sanzionatorie** contenuti nei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472, che regolano le imposte dirette, l'imposta sul valore aggiunto e la riscossione.
- **Leggi d'imposta in vari ambiti**: norme su imposte di registro, ipotecarie, catastali, successioni, donazioni, bollo, concessione governativa, assicurazioni private, contratti vitalizi, imposta sugli intrattenimenti e canone Rai.
- **Disposizioni penali tributarie**: raccolta di norme e reati fiscali, incluse le disposizioni del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, che disciplinano i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Nello specifico il nuovo Testo unico è composto di **102 articoli**, suddivisi in **tre Parti**:

Parte I: Sanzioni Amministrative

- **Titolo I**: Disposizioni generali per le sanzioni amministrative sulle violazioni tributarie (artt. 1-26).
- **Titolo II**: Sanzioni sulle imposte sui redditi e IVA, suddiviso in tre Capi:
 - Capo I: Sanzioni per le imposte sui redditi,
 - Capo II: Sanzioni IVA,
 - Capo III: Disposizioni comuni (artt. 27-37).
- **Titolo III**: Sanzioni per la riscossione (artt. 38-40), con riferimenti all'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.
- **Titolo IV**: Sanzioni per imposte indirette, suddiviso in:
 - Capo I: Imposta di registro,
 - Capo II: Imposte ipotecarie e catastali,
 - Capo III: Imposta sulle successioni,
 - Capo IV: Imposta di bollo (artt. 41-54).
- **Titolo V**: Sanzioni per tributi erariali minori, organizzato in:
 - Capo I: Concessioni governative, assicurazioni e contratti vitalizi,
 - Capo II: Imposta sugli intrattenimenti,
 - Capo III: Canone RAI (artt. 55-62).
- **Titolo VI**: Altre sanzioni, suddiviso in:

- Capo I: Anagrafe tributaria e codice fiscale,
- Capo II: Documento di accompagnamento beni viaggianti,
- Capo III: Trasferimenti estero di denaro, titoli e valori,
- Capo IV: Trasmissione telematica delle dichiarazioni (artt. 63-69).

Parte II: Sanzioni Penali (artt. 70-100)

- **Titolo I:** Include disposizioni penali, suddiviso in:
 - Capo I: Disposizioni penali in materia fiscale,
 - Capo II: Reati su imposte sui redditi e IVA,
 - Capo III: Delitti.

Parte III: Disposizioni Finali (artt. 101-102)

- **Titolo I:** Capo I prevede l'abrogazione delle disposizioni obsolete o incompatibili e stabilisce la decorrenza del Testo Unico.

Questo Testo Unico crea un **sistema sanzionatorio omogeneo per le violazioni tributarie**, facilitando la gestione dei controlli e la comprensione delle sanzioni per i contribuenti.

Le nuove norme puntano a distinguere chiaramente le diverse violazioni, come crediti d'imposta inesistenti o non spettanti, con specifiche disposizioni per agevolazioni quali Industria 4.0 e Transizione 5.0.

2. Testo Unico dei tributi erariali minori

Il **Testo Unico dei tributi erariali minori** è un intervento di semplificazione normativa che consolida e aggiorna le disposizioni sui **tributi di minore entità**, rendendo il sistema tributario più efficiente e riducendo gli oneri amministrativi.

Il testo unifica le norme prima frammentate, facilitando la gestione fiscale per lo Stato e i contribuenti, in particolare per quei tributi di importo ridotto ma di ampia applicazione. Alcuni esempi di **tributi erariali minori** inclusi nel Testo Unico sono il **canone RAI**, l'**imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE)** e sulle **transazioni finanziarie (Tobin tax)**.

Predisposto ai sensi dell'articolo 21 della Legge n. 111/2023, il Testo Unico persegue vari obiettivi:

- **organizzazione delle norme vigenti per settori omogenei**, integrando anche disposizioni di attuazione delle normative europee, per una maggiore coerenza logica e giuridica;
- **coordinamento formale e sostanziale delle normative**, eliminando eventuali sovrapposizioni e migliorando l'efficacia normativa;
- abrogazione espressa delle disposizioni obsolete o incompatibili, per un quadro normativo più moderno e uniforme.

Il testo è composto di **100 articoli**, suddivisi in **10 Titoli**:

- **Titolo I:** Imposte su assicurazioni private e contratti vitalizi.
- **Titolo II:** Imposta sugli intrattenimenti, regolando le sanzioni per gli eventi pubblici di svago.
- **Titolo III:** Imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e sugli aeromobili privati.
- **Titolo IV:** Imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE).
- **Titolo V:** Tobin Tax, relativa alle transazioni finanziarie.
- **Titolo VI:** Canone RAI per abbonamenti alle radioaudizioni.
- **Titolo VII:** Imposta sui servizi digitali (Digital Tax), che dal 2025 si estenderà alle PMI digitali grazie alla rimozione dei limiti di fatturato.
- **Titolo VIII:** Tasse sulle concessioni governative.
- **Titolo IX:** Tributi e diritti speciali.
- **Titolo X:** Disposizioni finali, compreso l'elenco delle norme da abrogare e i dettagli sull'entrata in vigore.

Il Testo Unico raccoglie le disposizioni sostanziali per ciascun tributo minore, come **adempimenti e versamenti**. Disposizioni su aspetti diversi, come accertamenti e sanzioni, sono invece trattate in altri Testi Unici attuativi della delega.

Le norme sono riprese dalla legislazione vigente, con modifiche solo dove necessario per aggiornamenti normativi o esigenze di coordinamento con altre disposizioni.

Questa riorganizzazione risponde all'esigenza di una maggiore chiarezza e accessibilità normativa, agevolando il lavoro delle amministrazioni fiscali e riducendo le incertezze per i contribuenti.

Imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE)

Il **Titolo IV del Testo Unico dei Tributi Erariali Minori** disciplina l'**imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero (IVIE)**, raccogliendo in un unico articolo (art. 41) le normative precedentemente previste dall'art. 19, commi 13-17, del decreto-legge n. 201 del 2011.

L'IVIE è stata istituita per tassare il valore degli immobili posseduti fuori dal territorio italiano, a carico dei contribuenti residenti in Italia.

Nella nuova formulazione, il riferimento alle disposizioni applicabili è stato aggiornato: dal 2020, infatti, l'IVIE si estende anche a soggetti diversi dalle persone fisiche. Per questo, il testo ora rinvia alle "*disposizioni previste per le imposte sui redditi*" in generale, garantendo così che tutte le categorie di contribuenti siano allineate ai criteri stabiliti per le imposte sui redditi.

Tributi erariali minori, riorganizzazione della Tobin tax

Il **Testo Unico dei Tributi Erariali Minori introduce una riorganizzazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie**, meglio conosciuta come **Tobin Tax**, riunendo e aggiornando le disposizioni esistenti per renderle più chiare e coerenti.

La Tobin Tax, originariamente istituita dalla legge di stabilità 2013, è concepita per tassare specifiche operazioni finanziarie, in particolare le transazioni su strumenti finanziari e negoziazioni ad alta frequenza, con l'obiettivo di ridurre la speculazione e contribuire alla stabilità dei mercati finanziari.

Il Testo Unico semplifica le norme relative a questa imposta, specificando quali operazioni finanziarie rientrano nell'applicazione e riorganizzando i riferimenti normativi, allineandoli con le recenti modifiche europee. Ad esempio, sono state aggiornate le definizioni di strumenti derivati e valori mobiliari per riflettere i cambiamenti legislativi introdotti dal D.Lgs. n. 129/2017, che modifica il Testo Unico della Finanza. Inoltre, le esenzioni previste per specifiche transazioni, come quelle effettuate per garantire la liquidità delle azioni, sono state riviste per aderire al regolamento UE n. 596/2014, che sostituisce precedenti direttive sulla disciplina delle pratiche di mercato ammesse.

Il testo specifica anche che la Tobin Tax non è deducibile ai fini dell'IRAP e delle imposte sui redditi, rafforzando così il suo ruolo di imposta aggiuntiva sulle transazioni finanziarie, destinata a contribuire al bilancio senza riduzioni sul carico fiscale di base per le aziende. Per quanto riguarda l'applicazione pratica, il Testo Unico stabilisce che le modalità di pagamento e gli obblighi dichiarativi saranno definiti da decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, assicurando così un'implementazione uniforme e ben regolata.

3. Testo unico della giustizia tributaria

Il Testo Unico sulla giustizia tributaria compendia la disciplina degli organi di giustizia tributaria e le norme sul processo tributario (attualmente previste dai decreti legislativi n. 545 e 546, entrambi del 1992).

Il **Testo unico sulla giustizia tributaria** si compone di **131 articoli** suddivisi in **due parti**:

- Parte I - **Ordinamento della giurisdizione tributaria**;
- Parte II - **Disposizioni sul processo tributario**.

Una terza parte, contiene, invece, le **disposizioni finali**, con la puntuale indicazione delle disposizioni abrogate in quanto il loro contenuto è stato interamente trasposto nel testo unico o risultano con esso incompatibili.

Il Testo Unico mira a raccogliere e sistematizzare la normativa vigente, creando un quadro normativo unico che disciplina l'ordinamento della giurisdizione tributaria e le disposizioni sul processo tributario.

La Parte I del Testo Unico sulla giustizia tributaria, specificamente dedicata agli organi della giurisdizione tributaria, **riorganizza norme esistenti in materia di ordinamento della magistratura tributaria**, in particolare quelle del Decreto legislativo n. 546/1992, integrandole con recenti disposizioni, come quelle della Legge di bilancio 2012 e della Legge n. 130/2022.

Nello specifico, il Titolo I è suddiviso in cinque capi che trattano:

- Organizzazione della giurisdizione tributaria: si occupa di composizione, requisiti e formazione dei magistrati tributari.
- Componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado: disciplina requisiti, incompatibilità e altri aspetti rilevanti del ruolo dei componenti.
- Consiglio di presidenza della giustizia tributaria: descrive composizione, elezioni e attribuzioni.
- Uffici di segreteria: riguarda la gestione e l'amministrazione delle corti e del Consiglio.
- Sezione tributaria della Corte di cassazione: delegata esclusivamente alle controversie tributarie.

Sono inoltre incluse quattro tabelle che specificano dettagli sugli organi di giurisdizione e i relativi componenti, punteggi di servizio, e stipendi aggiornati per il 2024.

La Parte II del Testo Unico sulla giustizia tributaria si occupa delle disposizioni relative al processo tributario ed è suddivisa in tre titoli principali.

Di seguito una sintesi dei contenuti:

- **Titolo I:** ripropone il Titolo I del Decreto legislativo n. 546/1992, includendo disposizioni generali sul processo tributario. Sono state apportate modifiche per includere comunicazioni e notifiche telematiche e sulla rappresentanza dei contribuenti. Tra le novità, si segnala l'introduzione del "giudice in composizione monocratica o collegiale", conseguente alla Legge n. 130/2022, che ha istituito il giudice tributario monocratico. Questo titolo disciplina i criteri di competenza, i poteri delle corti, la rappresentanza in giudizio e le spese.
- **Titolo II:** riproduce il Titolo II del Decreto legislativo n. 546/1992 con modifiche per adattarlo alla digitalizzazione degli atti e alla pubblicazione telematica delle sentenze. Include anche norme su nullità degli avvisi di accertamento, esecuzione delle sanzioni, ipoteche giudiziali e sequestri conservativi. Una modifica significativa è l'eliminazione del requisito del passaggio in giudicato nei giudizi di ottemperanza, a favore dell'immediata esecutività delle sentenze.
- **Titolo II** - articolato in quattro capi:
 1. Capo I: disciplina il procedimento davanti alla corte di giustizia tributaria di primo grado.
 2. Capo II: regola i procedimenti cautelare e conciliativo.
 3. Capo III: sulle impugnazioni.
 4. Capo IV: riguarda l'esecuzione delle sentenze delle corti di giustizia tributaria.

Per espressa previsione (art. 131), le disposizioni del testo unico **si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2026**.

- **Decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173:** Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali. (Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 2024 –Supplemento Ordinario n. 40).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

- **Decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174:** Testo unico dei tributi erariali minori. (Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 2024 –Supplemento Ordinario n. 40).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

- **Decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175:** Testo unico della giustizia tributaria. (Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 2024 –Supplemento Ordinario n. 40).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

12. L. N. 177/2024 - Sicurezza stradale e modifiche al Codice della strada

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2024, la **Legge 25 novembre 2024, n. 177**, recante **"Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"**.

La legge – in vigore dal 14 dicembre 2024 – è composto da 36 articoli suddivisi nei seguenti 5 Titoli:

- **Titolo I** - Degli illeciti, delle sanzioni, della formazione e del rafforzamento del controllo (artt. 1 – 13);
- **Titolo II** – Micromobilità (artt. 14 – 16)
- **Titolo III** - Dei segnali e delle regole di comportamento in casi particolari (artt. 17 – 22);
- **Titolo IV** - Della sosta, della circolazione in casi particolari e delle strade (artt. 23 – 34);
- **Titolo V** - Delega al Governo e delegificazione in materia di circolazione stradale e disposizioni finali (artt. 35 e 36).

Il provvedimento contiene un pacchetto di norme che tiene conto della nuova mobilità, introducendo cambiamenti significativi per migliorare la sicurezza della circolazione, ridurre i rischi di incidente e incentivare comportamenti responsabili alla guida.

In particolare, il provvedimento si articola in due sezioni:

- **la prima** è dedicata alle **modifiche specifiche al Codice della Strada** (Titoli I, III e IV) e alla normativa extra-codice, in particolare per la **regolamentazione della micromobilità**;
- **la seconda** riguarda, invece, una **delega al Governo per la revisione del sistema normativo in materia di motorizzazione e circolazione stradale**.

Le principali novità riguardano:

- **Uso dei telefoni cellulari alla guida,**
- **Guida in stato di ebbrezza,**
- **Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti,**
- **Sospensione breve e automatica della patente,**
- **Velocità nei centri abitati,**
- **Circolazione senza assicurazione,**
- **Limiti di velocità e autovelox,**
- **Neopatentati,**
- **Moto e scooter 125 cc,**
- **Monopattini,**
- **Ztl territoriali,**
- **Tutela dei ciclisti.**

LINK:

[Per scaricare il testo della legge, clicca qui.](#)

13. CRIPTO-ATTIVITA' - ACCONTO IVCA 2024 - Versamento della nuova imposta entro il prossimo 2 dicembre

Entro il 2 dicembre 2024 (essendo il 30 novembre sabato), i contribuenti devono versare la seconda o unica rata degli acconti delle imposte (IRPEF, IRES e IRAP, nonché delle relative imposte sostitutive e addizionali, unitamente all'IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all'estero) e dell'IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero)).

Entro la stessa data, per la prima volta quest'anno sarà dovuto **l'acconto anche per l'imposta sul valore delle "cripto-attività"** (c.d. **IVCA – Imposta sul valore delle cripto-attività**) o **"criptovalute"**.

Come noto, la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) ha incluso le cripto-attività nell'ambito impositivo sui redditi delle persone fisiche. Nel farlo, all'articolo 1, comma 126, ha dato una definizione del termine cripto-attività, introducendo la nuova lettera c-sexies, all'articolo 6, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR).

In particolare, secondo la richiamata norma, per **"cripto-attività"** « *si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni* »;

Le cripto-attività sono dunque la rappresentazione digitale di valori o di diritti. Le cripto-attività esistono solo virtualmente e non hanno fisicità.

Tutti i soggetti fiscalmente residenti in Italia che detengono cripto-attività, in assenza di un intermediario che applichi l'imposta di bollo, sono chiamati alla cassa per il versamento della seconda o unica rata di acconto relativa all'imposta sul valore delle cripto-attività.

Tale tributo (del 2 per mille) è stato introdotto con l'articolo 1, comma 146, della L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), la quale ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e in luogo dell'imposta di bollo, **l'applicazione di una nuova imposta sul valore delle cripto-attività** sulle quali non sia stata previamente applicata l'imposta di bollo da parte di un intermediario, **detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato a prescindere dal fatto che quest'ultimi siano tenuti o meno all'assolvimento degli obblighi sul monitoraggio fiscale.**

L'imposta sul valore delle cripto-attività va versata secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi. Bisognerà quindi procedere al versamento, secondo le ordinarie previsioni, del saldo relativo all'anno 2023 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2024 **entro il 1° luglio 2024** (il 30 giugno è festivo), mentre **entro il 2 dicembre 2024** (il 30 novembre è sabato) dovrà essere versata la seconda o unica rata di acconto relativa all'anno 2024.

I **codici tributo** - istituiti con [risoluzione n. 10/E del 6 febbraio 2024](#) - da utilizzare per assolvere a tali scadenze sono i seguenti: 1727 – 1728 – 1729.

L'imposta di bollo e l'IVCA può essere versata tramite le seguenti modalità:

- **Tramite il modello F24**, utilizzando il codice tributo 1727.
- **Tramite il contrassegno telematico**, disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
- **Tramite il versamento virtuale**, effettuato da Poste Italiane, banche, società di gestione del risparmio, società capogruppo dei gruppi bancari, società di intermediazione mobiliare, soggetti operanti nel settore finanziario, società esercenti altre attività finanziarie e imprese di assicurazioni.

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata del sito dell'Agenzia delle entrate, cliccare QUI.](#)

14. IMPRESE DI SVILUPPO E PRODUZIONE DI SOFTWARE GESTIONALE - Approvato dal Garante Privacy il codice di condotta per la privacy

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 2024, la **delibera 17 ottobre 2024 del Garante per la protezione dei dati personali** di approvazione del codice di condotta per il trattamento dei dati personali effettuato dalle imprese di sviluppo e produzione di software gestionale e accreditamento dell'organismo di monitoraggio.

L'adozione del presente codice di condotta è stato promosso dalle stesse imprese produttrici del software gestionale aderenti ad Assosoftware, l'associazione italiana che riunisce, rappresenta e tutela le principali aziende produttrici di software gestionale per piccole e medie imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni.

Elaborato in conformità agli articoli 40 e 41 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), il codice di condotta è riferito alle attività di trattamento di dati personali poste in essere dai produttori del software ed è **applicabile esclusivamente al territorio italiano** (anche se la software house può avvalersi – nell'ambito degli accordi con il cliente – di infrastrutture e sub-reponsabili in UE e extra-UE).

Si rivolge ai produttori di software gestionale aderenti ad AssoSoftware, con riferimento a tutti i software destinati a professionisti, imprese e Pubbliche Amministrazioni, utilizzati per automatizzare processi interni (gestione contabile, documentale, magazzino, vendite, ecc.) ed è **applicabile nei confronti di ciascun software gestionale**, sia esso *on premise* (cioè direttamente gestito dal cliente su proprie apparecchiature) che *in cloud*, per il quale il produttore presenti richiesta di adesione al Codice ai sensi dell'art. 20.

Rilevante è l'obiettivo di **fornire un sistema unificato di regole e misure tecniche per garantire la privacy** in ogni fase del ciclo di vita del software, dalla progettazione fino all'assistenza post-vendita.

In questo contesto - si legge al punto 2 del Preambolo - emerge la concreta esigenza per le imprese produttrici rappresentate da Assosoftware di "assicurare che le attività dalle stesse svolte nell'ambito dell'intero ciclo di vita del software gestionale, dalla sua progettazione, produzione e sviluppo sino alla sua installazione e messa in esercizio, **si conformino ad elevati livelli di protezione dei dati personali**, allo scopo di favorire il rispetto del («GDPR») e di rafforzare la fiducia degli utilizzatori del software verso l'adozione dei soluzioni gestionali in grado di realizzare la transizione digitale e l'innovazione produttiva".

Il Codice di Condotta rappresenta non solo un adeguamento normativo, ma **un vero e proprio standard di conformità sostanziale per il settore del software gestionale**. Promuove una visione che favorisce lo sviluppo in cui innovazione tecnologica, digitalizzazione e protezione dei dati personali si integrano proficuamente.

L'adozione di questo Codice può **rafforzare la competitività delle aziende italiane**, con particolare riguardo alle PMI che possono essere carenti di evolute skill tecniche, incentivando l'adozione di soluzioni tecnologiche sicure e trasparenti, in grado di rispondere alle sfide della trasformazione digitale.

Aspetti prioritari del Codice di condotta sono:

1. **Centralità del software gestionale e rilevanza economica:** il software gestionale non è solo un fattore tecnologico, ma un motore per la modernizzazione dei processi produttivi e la digitalizzazione delle PMI. Il Codice risponde alla duplice esigenza di **promuovere innovazione tecnologica e garantire il massimo livello di protezione dei dati personali**, rafforzando la fiducia degli utenti verso le soluzioni offerte.
2. **Privacy by Design e By Default.** Il Codice stabilisce che ogni software gestionale debba **integrare sin dalla progettazione funzionalità che garantiscano la sicurezza e la protezione dei dati personali**.
3. **Supporto alle PMI e semplificazione degli adempimenti.** Va sottolineata l'importanza di **strumenti semplici ed efficaci per agevolare le PMI nella transizione digitale**. Il Codice agevola anche le imprese più piccole, con minori expertise IT, possano adottare tecnologie conformi al GDPR senza dover affrontare oneri tecnici o economici eccessivi, bilanciando tutela dei dati e semplificazione.
4. **Adesione e conformità. L'adesione al Codice è volontaria ma vincolante per le imprese che decidono di sottoscriverlo.** Come descritto nell'articolo 20, i produttori devono presentare richiesta di adesione specificando i prodotti coperti dal Codice, garantendo un livello uniforme di conformità tra le soluzioni software.
5. **Ruolo dell'Organismo di Monitoraggio.** L'istituzione dell'Organismo di Monitoraggio è un elemento distintivo del Codice. L'Organismo di monitoraggio, nominato dal Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti, composto da professionisti esperti che rappresentano le diverse parti interessate e garantiscono un monitoraggio continuo e indipendente sul rispetto delle disposizioni.

LINK:

[Per consultare il testo della delibera 17 ottobre 2024 dalla Gazzetta Ufficiale, cliccare QUI.](#)

15. RIFORMA DELLA DISABILITA' - D.LGS. N. 62/2024 - Certificato medico introduttivo- Dall'INPS le prime istruzioni operative e avvio della sperimentazione

Il [decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62](#), recante "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato", ha **reformato i criteri e le modalità di accertamento della condizione di disabilità**, prevedendo una "Valutazione di Base" affidata in via esclusiva all'INPS su tutto il territorio nazionale **a partire dal 1° gennaio 2026**.

Dal 1° gennaio 2025, ai sensi dell'articolo 33 del medesimo decreto, partirà una **sperimentazione della durata di dodici mesi**, che coinvolgerà 9 province, individuate dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106. Le città nelle quali dal 1 gennaio 2025 cambiano le procedure per il riconoscimento di disabilità sono: **Brescia, Trieste, Forlì-Cesena, Firenze, Perugia, Frosinone, Salerno, Catanzaro e Sassari**.

Il procedimento valutativo di base prevede l'invio telematico all'INPS del nuovo "**certificato medico introduttivo**", il quale rappresenterà l'unica procedura per la presentazione dell'istanza, volta

all'accertamento della disabilità, che non dovrà essere più completata con l'invio della "domanda amministrativa" da parte del cittadino o degli Enti preposti e abilitati (art. 8, D.Lgs. n. 62/2024).

Dal momento che la sperimentazione nelle 9 province inizierà il 1 gennaio del prossimo anno, l'[INPS segnala](#) quindi che il certificato introduttivo redatto dal medico certificatore secondo le [attuali modalità](#) è **utilizzabile**, nelle province di Brescia, Trieste, Forlì-Cesena, Firenze, Perugia, Frosinone, Salerno, Catanzaro e Sassari, **solo fino al 31 dicembre 2024**.

Mentre, **dal 1° gennaio 2025**, nelle suddette 9 province, **l'avvio del procedimento per l'accertamento della condizione di disabilità dovrà avvenire unicamente tramite il nuovo "certificato medico introduttivo"**.

Dal momento che la sperimentazione nelle 9 province inizierà il 1 gennaio del prossimo anno, l'INPS, con il [messaggio n. 4014 del 28 novembre 2024](#), fa presente che il certificato introduttivo redatto dal medico certificatore secondo le attuali modalità è **utilizzabile**, nelle 9 province sopra elencate, **solo fino al 31 dicembre 2024**.

Mentre, **dal 1° gennaio 2025**, nelle suddette 9 province, **l'avvio del procedimento per l'accertamento della condizione di disabilità dovrà avvenire unicamente tramite il nuovo "certificato medico introduttivo"**.

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 4014/2024, cliccare QUI.](#)

16. TERZO SETTORE ED ENTI SPORTIVI - Novità in materia di IVA dal 1° gennaio 2025 - Verso la proroga dell'esclusione per tutto il 2025

Dal 1° gennaio 2025, salvo proroghe o rettifiche normative, **tutti gli enti associativi** (enti iscritti al RUNTS e non, associazioni e società sportive dilettantistiche, enti non commerciali, associazioni culturali generiche, ecc.), saranno soggetti all'applicazione delle **novità previste dal D.L. n 146/2021, convertito dalla L. n. 215/2021, passando dall'attuale regime di "esclusione IVA" al regime di "esenzione IVA"**.

Il D.L. n. 146/2021, all'art. 5, comma 15-quater, ha modificato l'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972 ("Decreto Iva"), riscrivendone integralmente il testo e **prevedendo che le disposizioni contenute fossero integralmente da ricomprendersi nel novero delle prestazioni oggettivamente in Iva**, alcune nel **regime di esenzione** (art.10 dello stesso decreto - la somministrazione di alimenti e bevande da parte delle associazioni di promozione sociale, per godere del regime di esenzione deve essere effettuata nei confronti di "indigenti" e non più dei "soci") mentre altre confluite direttamente **nel regime di imponibilità**, con un effetto significativo in termini di operatività e ricadute fiscali per gli enti.

In sintesi, nella formulazione normativa precedente le attività di prestazione di servizi che caratterizzano molte tipologie di enti erano **escluse** dall'ambito di applicazione dell'Iva, considerando l'ente un soggetto estraneo a una "filiera" di produzione e di conseguenza **escluso tout court dall'ambito di applicazione dell'Iva**.

Con la nuova formulazione, invece, tali attività **rientrano a pieno titolo nell'ambito di applicazione dell'Iva** e possono classificarsi di volta in volta quali:

- **esenti** (rilevanti ai fini Iva e dei relativi adempimenti senza però essere gravate dell'imposta in relazione alla particolare natura dell'attività o dell'ente che la realizza) o
- **imponibili** (rilevanti ai fini Iva e dei relativi adempimenti e gravati dell'imposta, applicata sulla base della aliquota prevista dalla normativa in relazione all'attività svolta).

In sostanza, le **cessioni di beni e le prestazioni di servizi che attualmente beneficiano dell'esclusione dall'IVA verranno attratte nel campo di applicazione dell'imposta**.

Le disposizioni di modifica avrebbero dovuto entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2024, poi prorogate al 1° luglio 2024 e da ultimo, ai sensi dell'art. 3, comma 12-sexies, del D.L. n. 215/2023 (c.d. "Milleproroghe"), convertito dalla L. n. 18/2024, **l'entrata in vigore è slittata al 1° gennaio 2025**.

Le modifiche si sono rese necessarie a seguito del rilievo mosso dalla Commissione europea per il mancato allineamento tra le norme comunitarie e le norme italiane.

La Commissione ha elevato una [procedura di infrazione, la n. 2008/2010](#), alla quale il legislatore italiano, dopo anni di inerzia, forse spinto dall'urgenza di dare avvio alla richiesta di parere sul Titolo X del Codice del Terzo settore, ha cercato di porre rimedio con il citato D.L. n. 146 del 2021.

Tutto questo **determinerà un aggravio di adempimenti** a carico degli stessi enti **in quanto le operazioni esenti**, a differenza di quelle escluse, **sono soggette a obblighi formali per l'IVA**.

In particolare, tra le cessioni e prestazioni interessate dalle modifiche vi sono quelle effettuate dietro pagamento di specifici corrispettivi o contributi a favore di soci e tesserati, come da finalità istituzionali, da parte di associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona.

Tutte queste operazioni **sono fino al 31 dicembre 2024 escluse dall'IVA**, per cui gli enti interessati non sono tenuti a documentarle e neppure a registrarle. **Dal 1° gennaio 2025 saranno rilevanti ai fini dell'imposta**.

Dal 1° gennaio 2025 gli enti di tipo associativo che svolgono attività di prestazione di servizi o cessione di beni nei confronti dei propri associati **dovranno aprire la partita Iva**: questo tipo di attività, infatti, diventerà rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Gli enti dovranno emettere fattura elettronica – esente da IVA – nei confronti dei loro soci a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, di contributi e di quote supplementari.

In alternativa, potranno dotarsi di un registratore di cassa ed emettere scontrini fiscali (sempre in esenzione IVA).

Aprire la partita IVA ovviamente porta con sé una serie di nuovi adempimenti come la registrazione contabile dei documenti e, in determinate condizioni, la tenuta di una contabilità separata.

Quando si parla di enti associativi si fa riferimento:

- agli enti del Terzo settore (ETS), comprese le organizzazioni di volontariato (OdV) e le associazioni di promozione sociale (APS),
- alle associazioni "generiche" ex art. 148, D.P.R. n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR),
- alle associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD - SSD), etc.

Le associazioni Onlus sono attualmente escluse da questa novità.

Sono escluse dall'obbligo di aprire partita Iva le associazioni che non svolgono alcun tipo di attività rilevante ai fini Iva. Si tratta di associazioni che hanno solo ed esclusivamente entrate non qualificabili come corrispettivo, quali, ad esempio: quote associative, erogazioni liberali (donazioni) e incassi assimilabili (come nel caso dei contributi dei soci non erogati a fronte della prestazione di servizi o cessione dei beni), contributi pubblici che non abbiano natura di corrispettivo.

Per tali associazioni non cambia nulla e anche dopo il 1° gennaio 2025 potranno continuare ad operare con il solo codice fiscale.

Tuttavia, sembra che, **nella prossima legge di bilancio venga prevista una proroga** di questo ambito di applicazione; quindi, rimane ancora un meccanismo di esclusione Iva anche per il 2025.

17. CGIA MESTRE - SOS USURA - In aumento le PMI segnalate alla Centrale dei Rischi

Sono quasi 118mila le imprese italiane che si trovano a rischio usura.

Dopo anni in cui erano in calo, rispetto a un anno fa il numero complessivo di queste realtà è **creciuto di oltre 2.600 unità**.

Si tratta prevalentemente di **artigiani, esercenti, commercianti o piccoli imprenditori** che sono "scivolati" nell'area dell'insolvenza e, conseguentemente, sono stati segnalati dagli intermediari finanziari alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia.

Di fatto, questa "schedatura" **preclude a queste attività di accedere a un nuovo prestito**.

A denunciarlo è l'Ufficio studi della CGIA di Mestre.

Un'impresa a rischio su 3 è al Sud. Nell'ultimo anno la situazione è fortemente peggiorata a Benevento, Chieti, Savona, Rieti e Lecce.

A livello provinciale, il numero più elevato di imprese segnalate come insolventi si concentra nelle grandi aree metropolitane.

Al 30 giugno scorso, Roma era al primo posto con 10.827 aziende: subito dopo troviamo Milano con 6.834, Napoli con 6.003, Torino con 4.605 e Firenze con 2.433.

Rispetto a 12 mesi prima, in termini percentuali, il peggioramento ha interessato innanzitutto Benevento con il +17,3% di imprese affidate con sofferenze (in valore assoluto +97).

Seguono Chieti con il +13,9% (+101), Savona con il +12,4% (+62), Rieti con il +11,8% (+25) e Lecce con il +11,4% (+179).

Se si analizza i dati per ripartizione territoriale, ci si accorge che **l'area più a "rischio" è il Sud**: qui si contano 39.538 aziende in sofferenza (pari al 33,6% del totale), seguono il Nordovest con 29.471 imprese (25% del totale), il Centro con 29.027 (24,7% del totale) e infine il Nordest con 19.677 (16,7% del totale).

Chi finisce nella *black list* della Centrale dei Rischi difficilmente può beneficiare di alcun aiuto economico dal sistema bancario, rischiando, molto più degli altri, di chiudere o, peggio ancora, di scivolare tra le braccia degli usurai.

Per evitare che questa criticità si diffonda, la CGIA continua a chiedere con forza il potenziamento delle risorse a disposizione del "Fondo di prevenzione dell'usura".

LINK:

[Per maggiori dettagli dal documento dell'Ufficio Studi della CGIA di Mestre, cliccare QUI.](#)

18. SHARENTING - Dal Garante Privacy suggerimenti ai genitori per limitare la diffusione online di contenuti che riguardano i propri figli

L'Autorità per la protezione dei dati personali, ha diffuso sul proprio sito istituzionale una pagina informativa con la quale impartisce **suggerimenti ai genitori per limitare la diffusione online di contenuti che riguardano i propri figli**.

Con il termine "sharenting" si intende il fenomeno della condivisione online costante da parte dei genitori di contenuti che riguardano i propri figli/e (foto, video, ecografie).

Il neologismo, coniato negli Stati Uniti, deriva dalle parole inglesi "share" (condividere) e "parenting" (genitorialità).

La gioia di un momento da condividere, **pubblicando l'immagine dei propri figli**, è un'emozione comprensibile, ma allo stesso tempo è necessario chiedersi se ci sono rischi nell'eccessiva sovraesposizione online.

Lo sharenting è un fenomeno da tempo all'attenzione del Garante, soprattutto per i rischi che comporta sull'identità digitale del minore e quindi sulla corretta formazione della sua personalità.

La diffusione non condivisa di immagini rischia inoltre di creare tensioni anche importanti nel rapporto tra genitori e figli.

E dunque necessario – scrive l'Authority - **che i "grandi" siano consapevoli dei pregiudizi cui sottopongono i minori con l'esposizione in rete (tendenzialmente per sempre) delle loro foto, anche in termini di utilizzo di immagini a fini pedopornografici, ritorsivi o comunque impropri da parte di terzi.**

Per tale motivo l'Autorità [ha proposto](#) di estendere a questi casi la particolare tutela assicurata dal Garante sul terreno del cyberbullismo.

Se proprio decidiamo di pubblicare immagini dei nostri figli, è importante provare almeno a seguire alcune accortezze, come:

- **rendere irriconoscibile il viso del minore** (ad esempio, utilizzando programmi di grafica per "pixellare" i volti, disponibili anche gratuitamente online);
- **coprire semplicemente i volti con una "faccina" emoticon;**
- **limitare le impostazioni di visibilità delle immagini sui social network** solo alle persone che si conoscono o che sono affidabili e non condividono senza consenso nel caso di invio su programma di messaggistica istantanea;
- **evitare la creazione di un account social dedicato al minore;**

- leggere e comprendere le informative sulla privacy dei social network su cui carichiamo fotografie, video, etc.

LINK:

[Per accedere al comunicato del Garante Privacy, cliccare QUI.](#)

Altre notizie in breve

1) IL TRASPORTO TRANSFRONTALIERO IM ITALIA - WEBINAR IL PROSSIMO 10 DICEMBRE

Il prossimo 10 dicembre, alle ore 11:00 - 13:00 si terrà un evento online sul seguente argomento: **"Il trasporto transfrontaliero dei rifiuti in Italia"**.

Durante il webinar, verrà affrontato il tema dei titoli autorizzativi per il trasporto merci e dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per la tratta italiana di un trasporto internazionale di rifiuti nonché l'ambito di validità dei medesimi titoli.

Il webinar è **rivolto ai trasportatori di rifiuti, produttori e gestori di impianti di recupero/smaltimento di rifiuti** che conferiscono incarichi di trasporto di rifiuti da e per l'estero.

L'evento è organizzato dalla Segreteria del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali in collaborazione con Ecocerved.

Per partecipare è necessaria la preventiva iscrizione.

LINK:

[Per consultare il programma, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per procedere alla registrazione, cliccare QUI.](#)

2) ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - Online la Newsletter di Novembre

"**News@lbo**" è la nuova newsletter dell'Albo nazionale gestori ambientali. Novità e aggiornamenti sulle attività e le novità dell'Albo e non solo.

Riceverla è molto semplice, è sufficiente effettuare la [registrazione](#).

LINK:

Per accedere alla newsletter n. 6 di novembre, [cliccare QWUI](#).

LINK:

Per accedere all'archivio delle newsletter, [cliccare QUI](#).

3) RINVIO DEL TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze, con un [comunicato del 27 novembre 2024](#), ha reso noto che per i titolari di partita IVA che nell'anno precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro, il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, in scadenza il prossimo 2 dicembre, è **prorogato al 16 gennaio 2025**.

La proroga **non riguarda** il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

I contribuenti potranno effettuare il versamento del secondo acconto in unica soluzione oppure in cinque rate mensili di pari importo, **da gennaio a maggio 2025**.

La proroga esplica i suoi effetti **anche per i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale**.

4) AGCM e IVASS - Siglato un nuovo Protocollo di intesa

Con un [comunicato del 29 novembre 2024](#), è stato reso noto che il 25 novembre scorso il Presidente dell'**Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato** e il Presidente dell'**Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni**, hanno siglato un nuovo Protocollo di intesa.

L'obiettivo è quello di coordinare e rendere più efficace lo sviluppo e il mantenimento di adeguati livelli di concorrenza sul mercato assicurativo e la tutela dei consumatori.

L'accordo rinnova e integra i due precedenti, del 2013 e del 2014.

Questo nuovo Protocollo **disciplina il coordinamento degli interventi istituzionali con particolare riferimento alla collaborazione:**

- nell'ambito di indagini conoscitive e di iniziative congiunte in materia di tutela della concorrenza e del consumatore;

- nella elaborazione di segnalazioni al Parlamento e al Governo;

- nello scambio di pareri e nelle iniziative scientifiche e di formazione del personale.

Il Protocollo disciplina altresì la **segnalazione reciproca** di casi in cui, nell'ambito dei procedimenti di rispettiva competenza, emergano ipotesi di violazione di disposizioni alla cui applicazione è preposta l'altra Autorità.

Le due Istituzioni potranno collaborare in campo ispettivo avvalendosi anche dei competenti Nuclei Speciali della Guardia di Finanza.

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Repubblica italiana
I provvedimenti scelti per voi
(dal 25 al 30 novembre 2024)

1) Legge 18 novembre 2024, n. 171: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria. (Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto legge coordinato con le modifiche apportate dalle legge di conversione, clicca qui.](#)

2) Ministero della salute - Decreto 23 ottobre 2024, n. 172: Regolamento recante le procedure elettorali e la composizione del Consiglio nazionale, dei consigli territoriali e dei relativi organi disciplinari dell'ordine degli psicologi. (Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

3) Garante per la protezione dei dati personali - Delibera 17 ottobre 2024: Approvazione del codice di condotta per il trattamento dei dati personali effettuato dalle imprese di sviluppo e produzione di software gestionale e accreditamento dell'organismo di monitoraggio. (Provvedimento n. 618). (Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera, clicca qui.](#)

4) Ministero della giustizia - Decreto 14 novembre 2024: Variazione della misura dell'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari. (Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

5) Decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173: Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali. (Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 2024 –Supplemento Ordinario n. 40).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

6) Decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174: Testo unico dei tributi erariali minori. (Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 2024 –Supplemento Ordinario n. 40).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

7) Decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175: Testo unico della giustizia tributaria. (Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 2024 –Supplemento Ordinario n. 40).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

8) Legge 18 novembre 2024, n. 176: Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora. (Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge, clicca qui.](#)

9) Legge 25 novembre 2024, n. 177: Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge, clicca qui.](#)

10) Decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178: Misure urgenti in materia di giustizia. (Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge, clicca qui.](#)

11) Ministero dell'interno – decreto 22 novembre 2024: Approvazione del modello di certificazione, relativo al 2024, per la richiesta da parte dei comuni del contributo erariale per le spese non ancora sostenute a seguito di sentenze di risarcimento esecutive, conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, verificatesi entro il 25 giugno 2016. (Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

12) Decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180: Attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva UE 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto. (Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Unione europea
I provvedimenti scelti per voi
(dal 25 al 30 novembre 2024)

1) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2916 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2024 che stabilisce un modulo standard per i dati inclusi nella relazione sul trattamento dei dati personali pubblicata e comunicata all'autorità di controllo competente e alla Commissione dai fornitori di servizi ai sensi del regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE). (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 26 novembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento, clicca qui.](#)

2) Decisione (UE) 2024/2997 del Consiglio europeo del 28 novembre 2024 recant la nomina della Commissione. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 29 novembre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione, clicca qui.](#)

Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM (t.me/tuttocamere)